

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

Circ. n. 33/2020

Desio, li 2 novembre 2020

Oggetto: Decreto Ristori – novità di maggior interesse

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28.10.2020, n. 269, il D.L. 28.10.2020 n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, in vigore dal 29.10.2020.

Riassumiamo di seguito le disposizioni di maggiore interesse contenute nel provvedimento di cui sopra.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l’occasione, porgiamo distinti saluti.

Studio Viganò Brambilla & Associati

1) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

È istituito un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25/10/2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nel documento allegato alla presente (**all. 1**).

Le condizioni per poter accedere al predetto contributo sono le medesime previste dal DL 19/05/2020 n. 34 – “Decreto Rilancio” –, che ha istituito il primo contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”; in particolare:

- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi;
- anche in assenza dei requisiti di cui al punto precedente, hanno diritto al contributo i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Rilancio, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

A tal fine non è richiesto al contribuente alcun ulteriore adempimento.

Per tali soggetti l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato avendo a riferimento il contributo già erogato, nella misura indicata nel documento allegato (vedasi all. 1).

Diversamente, i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Rilancio, per ottenere il nuovo contributo devono presentare apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Per tali soggetti l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in base ai dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 25 del DL n. 34 del 2020.

2) CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO

Per le imprese che esercitano le attività riferite ai codici ATECO elencati nel documento allegato (vedasi all. 1), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 D.L. 34/2020) spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo; in particolare:

- la misura del credito d'imposta è pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa;
- in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività di impresa, il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni;
- il credito d'imposta è commisurato all'importo del canone effettivamente pagato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
- il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP;
- alternativamente, il credito d'imposta è cedibile al proprietario dell'immobile locato.

Precisiamo che la platea dei soggetti beneficiari di tale credito di imposta è stata allargata anche alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro, a condizione che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo.



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

3) CANCELLAZIONE 2ª RATA IMU

Non è dovuta la 2ª rata IMU relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il beneficio in parola non spetta, pertanto, per gli immobili dati in locazione.

4) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI INAIL PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

Per le imprese che esercitano le attività riferite ai codici ATECO elencati nel documento allegato (vedasi all. 1), sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

È previsto che i dati identificativi di tali soggetti siano comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a Inps e a Inail, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

Nessuna attività è pertanto richiesta al contribuente per poter accedere a tale beneficio.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi ai sensi della presente disposizione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1ª rata entro il 16/03/2021.

Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

5) ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

6) PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770/2020, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10/12/2020. Conseguentemente, sono differiti anche i termini collegati con la relativa scadenza; ad esempio quello per l'invio telematico delle Certificazioni Uniche che non contenevano dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata e quello per l'effettuazione dei ravvedimenti delle ritenute.

7) NUOVI TRATTAMENTI DI CIGO, ASSEGNO ORDINARIO E CIG IN DEROGA

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 (artt. da 19 a 22 quinquies D.L. 18/2020), per una durata massima di 6 settimane, secondo le nuove modalità previste.

Le 6 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15/11/2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 nuove settimane.

Le 6 nuove settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane (art. 1, c. 2 D.L. 104/2020), decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori individuati dai codici ATECO elencati nel documento allegato alla presente (vedasi all. 1).

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle 6 nuove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del 1° semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è invece dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 e dai datori di lavoro che esercitano un'attività appartenente ai settori interessati dal Dpcm 24/10/2020.



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

8) ESONERO CONTRIBUTIVO IN ASSENZA DI DOMANDA DI CIGO, ASSEGNO ORDINARIO E CIG IN DEROGA

Per le aziende che non usufruiscono della cassa integrazione, si ripropone la misura del DI Agosto, ma con una durata di quattro settimane.

Con esclusione del settore agricolo, a favore dei datori di lavoro privati che non richiedono i nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (art. 3 D.L. 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.01.2021.

Segnaliamo infine che le disposizioni indicate ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 8) si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", in materia di aiuti di stato.



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

Allegato 1 (ARTICOLO 1)

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

Codice ATECO	%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%

ACBMember www.acbgroup.com

ACB Members: Ancona - Avellino - Bari - Benevento - Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Como - Cremona - Desio (MB) - Firenze - Forlì - Genova - Jesi (AN) - Milano - Modena - Napoli - Novara - Padova - Palermo - Parma - Perugia - Piacenza - Pistoia - Pordenone - Prato - Roma - Saronno (VA) - Torino - Trento - Treviso - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Shanghai



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

Codice ATECO	%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%